

Diniego di autorizzazione alla realizzazione di un intervento di reimpianto di un vigneto

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. V 2 agosto 2023, n. 2443 - Buonauro, pres.; Barone, est. - Società Agricola C.D.M. S.r.l. (avv. Seminara) c. Parco dell'Etna (n.c.).

Agricoltura e foreste - Diniego di autorizzazione alla realizzazione di un intervento di reimpianto di un vigneto.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, in persona dell'amministratore signora Scandura Alma ha acquistato dai coniugi Scandura - Pirrello, con atto pubblico del 27 luglio 2015, un terreno agricolo nel Comune di Castiglione di Sicilia - frazione Solicchiata, della superficie di ha 21.13.86, che era pervenuto al sig. Scandura Michele con decreto di trasferimento del Tribunale civile di Catania del 21 maggio 2015. Si precisa sin d'ora che nel citato atto pubblico - recante, ovviamente, l'indicazione dei dati catastali (foglio 86, partt. 3,4,5,6,7,8,10,185 e 187 tutte classificate pascolo/ pascolo arborato) - era espressamente richiamato il vincolo di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 trattandosi di aree percorse dal fuoco.

Con istanza del 30 giugno 2017 la società richiedeva all'Ente Parco dell'Etna il nulla osta per lavori di "miglioramento fondiario" per l'impianto di un vigneto.

Con nota del 19 luglio 2017, l'Ente Parco comunicava l'avvio del procedimento di esame dell'istanza rappresentando che *"l'esercizio agricolo è ammesso solo su superfici già oggetto di uso agricolo, cioè su superfici che possiedono i requisiti per la prosecuzione o il ripristino della coltivazione agraria; pertanto gli interventi agricoli possono essere progettati solo su superfici agricole e possono essere realizzati salvaguardando: l'attuale orografia del terreno, tutti i terrazzamenti esistenti, l'eventuale roccia affiorante..."*.

Con nota del 24 luglio 2017, l'Ente Parco chiedeva al Comune di Castiglione di Sicilia e ad altri uffici i dati relativi all'ultimo incendio che aveva interessato il terreno; il Comune attestava che si erano verificati incendi negli anni 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, confermando l'esistenza del vincolo urbanistico di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

Con nota del 23 ottobre 2018, l'Ente Parco - anche in considerazione della peculiarità del caso di specie - richiedeva, per il tramite dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente un parere all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana; l'A.R.T.A., tuttavia, ravvisava la totale assenza di dubbi interpretativi, rappresentando come *"(...) la normativa sull'argomento - legge quadro n. 353/2000, art. 10 - sia abbastanza chiara ed esplicita su ciò che è vietato svolgere e/o realizzare sui terreni percorsi dal fuoco ed inseriti nell'apposito catasto. Il legislatore ha infatti inserito nel corpo della legge tassativi vincoli all'attività di godimento e di utilizzo di tali aree, peraltro recepiti anche dalla normativa regionale in materia L.R. 16 del 6/4/1996 all'art. 37, in particolare la norma stabilisce che tali terreni non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni, salvo per la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. (...) questo Dipartimento non ritiene di dover inoltrare richiesta di parere in mancanza di palesata diversa o dubbia interpretazione dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000"*.

Con nota del 12 dicembre 2018, l'Ente Parco comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sulla base del più volte citato vincolo *ex lege* n. 353/2000 e della precedente destinazione a pascolo risultante dalle visure catastali.

La società presentava le proprie osservazioni con le quali evidenziava quanto segue:

- dai dati catastali del terreno risultava una "preesistente" coltivazione a vigneto del terreno, almeno sino al 2007;
 - il precedente vigneto sarebbe stato verosimilmente incendiato dolosamente da pastori e poi destinato a pascolo, sicché, paradossalmente, la conservazione della destinazione a pascolo, per effetto degli incendi, avrebbe premiato le attività abusive, presumibilmente condotte dagli stessi pastori;
 - l'art. 10, comma 3° della legge n. 353/2000 vieta, peraltro, anche la destinazione a pascolo successivamente agli incendi.
- Con provvedimento n. 33/2019 del 23 gennaio 2019, l'Ente Parco - previa analitica confutazione delle osservazioni della società (v. pagg. 2-5 del provvedimento) - denegava il titolo autorizzatorio poiché.

"- (...) questo Ente Parco non ha alcuna prerogativa sulle decisioni relative all'inserimento dei terreni nel catasto incendi che, come previsto dall'art. 10 della L. 353/2000, può essere gestito esclusivamente dai Comuni;

- (...) il primo incendio si è verificato nel 2008 mentre la variazione della destinazione catastale è avvenuta nel 2007. Così pure la lettura delle informazioni del Comune di Castiglione di Sicilia fa risalire al 2008 il primo incendio e la lettura delle visure catastali datano la variazione catastale al 2007.... Nel caso specifico le particelle catastali che costituiscono il fondo sono pascolo/pascolo arborato dal 2007 mentre il primo incendio, come indicato dal Comune di Castiglione di Sicilia competente in materia di gestione del catasto incendi, si è verificato nel 2008. Per conseguenza è proprio la destinazione a pascolo/pascolo arborato che non può essere variata;



- (...) l'attività di pascolo è vietata "solo limitatamente ai boschi";
- pertanto "l'applicazione dell'art. 10 della L. 353/2000, recepita dall'art. 37 della Legge Regionale 16/96, come indicato nella nota del Comune di Castiglione di Sicilia ed esplicitato nella nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente non permette a questo Ente di accogliere le osservazioni della ditta".

Con il ricorso in esame, notificato il 25 marzo 2019, la società ha chiesto l'annullamento del provvedimento negativo deducendo, in un unico motivo, censure di violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 della legge n. 353/2000; eccesso di potere per errore nel presupposto, contraddittorietà, difetto di pubblico interesse, illogicità, sviamento di potere e violazione degli artt. 41 e 42 Cost.

Parte ricorrente - previa ampia rappresentazione dello stato del terreno e delle pregresse situazioni proprietarie e incentrando le difese sulla preesistenza del vigneto al pascolo - contesta l'insufficienza dell'attività istruttoria svolta dall'Ente Parco (che non avrebbe compiuto alcuna "indagine per accertare la riconducibilità della destinazione a pascolo alla volontà dell'anziana proprietaria (o dell'eventuale custode del bene pignorato). Sostiene, quindi, che "l'incendio subito dal proprietario di un terreno coltivato a vigneto, poi abusivamente utilizzato a pascolo, non può annullare la "preesistente" coltivazione", e che tale valutazione sarebbe stata del tutto omessa dall'Ente Parco; afferma, infine, che "l'interpretazione della norma da parte dell'impugnato diniego, volta a preservare una sopravvenuta adibizione a pascolo, in danno della destinazione alla coltivazione a vigneto, oggettivamente svolta per decenni, secondo la vocazione della zona, non è coerente con lo spirito della norma, volta a conservare la destinazione preesistente, ovvero propria della zona secondo le caratteristiche dei terreni e le attività agricole praticate".

L'Ente Parco dell'Etna, destinatario della notifica del ricorso, non si è costituito.

Con ordinanza n. 294/2019 la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione: "il provvedimento impugnato appare congruamente motivato a seguito di attento approfondimento istruttorio, e senza che parte ricorrente comprovi alcuno degli elementi (la destinazione a vigneto sarebbe rimasta tale fino al momento degli incendi, nonostante le diverse risultanze catastali; la variazione catastale del vigneto a pascolo non sarebbe stata richiesta dalla proprietaria) che potrebbero indurre, in tesi, a disattendere la destinazione catastale al momento degli incendi;

Ritenuto, in altri termini, che, in mancanza di alcun principio di prova di circostanze che consentano di discostarsi dalle risultanze catastali, non risultando, in particolare, che la variazione catastale sia stata chiesta e ottenuta illegittimamente da soggetti diversi dalla proprietaria, non può essere disattesa la destinazione catastale e il vincolo relativo ai terreni percorsi dal fuoco, entrambi, d'altra parte, riportati nel rogito di acquisto."

Con ordinanza n. 585/2019 il C.G.A. ha respinto l'appello cautelare poiché "l'ordinanza impugnata resiste alle censure contenute nell'odierno gravame, risultando dagli atti del presente giudizio la destinazione a pascolo del terreno oggetto della presente controversia" e "difetta, pertanto, il fumus boni juris, necessario per l'accoglimento dell'odierno gravame."

Con memoria depositata il 12 giugno 2023, la società ricorrente ha insistito nelle difese già spiegate a sostegno delle quali ha anche invocato la decisione n. 281/2019 della Corte Costituzionale.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

Il ricorso è infondato ritenendo il Collegio di dover confermare quanto già emerso in sede di esame della domanda cautelare circa l'infondatezza del ricorso. A tale riguardo va osservato che:

- dalla visura catastale storica depositata dalla parte ricorrente si evince che il terreno, con qualità di vigneto sino al 2007, dall'8 marzo 2007 è stato variato in pascolo mutando nel corso degli anni solo la classe (da pascolo di classe 4 a pascolo di classe urb e viceversa);
- l'unico dato oggettivo è, quindi, costituito dalle evidenze catastali e dall'antioriorità della destinazione a pascolo rispetto al primo incendio (cfr. in termini CGA ord. n. 585/2019), mentre nessun concreto elemento è stato allegato circa le asserite "abusiva" variazioni catastali;
- la società ricorrente ha acquistato il terreno, nel 2015, con la consapevolezza che le relative particelle erano soggette al vincolo ex art 10 legge n. 353/2000, espressamente indicato nell'atto pubblico nel quale era anche precisato che il prezzo della vendita (verosimilmente non "di mercato") era stato "convenuto tenendo conto del fatto che il terreno è stato percorso dal fuoco ..." (v. pag. 2 dell'atto pubblico);
- a fronte di tali manifeste evidenze non appare configurabile alcuna insufficiente istruttoria dell'Ente Parco il quale, peraltro, si limita a prendere atto delle determinazioni comunali circa l'inserimento delle particelle nel catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'art. 10, comma 2° della legge n. 353/2000 e del conseguente obbligo di mantenimento dello stato di fatto, né ha alcun obbligo giuridico di compiere indagini per accertare la riconducibilità della destinazione a pascolo alla volontà degli ex proprietari del terreno;
- quanto, infine, alle considerazioni di parte ricorrente espresse anche nella memoria del 12 giugno 2023 circa la maggior "aderenza" di un vigneto (rispetto al pascolo) alle finalità di recupero ambientale sottese ai divieti imposti dal citato art. 10, è sufficiente osservare che, nel caso in esame, viene in rilievo l'impianto di un nuovo vigneto (v. autorizzazione rilasciata con DDG n. 3722/2016) ammesso a finanziamento pubblico e quindi, "un'attività produttiva" espressamente vietata dall'art. 10 della legge n. 353/2022;
- infine, non risulta pertinente al caso in esame il richiamo all'art. 10, comma 1° della legge n. 353/2000 nella parte in cui

vieta “per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia...” poiché l’ambito oggettivo del citato divieto è limitato alle sole “zone boscate” e non riguarda né i pascoli, né le zone arborate. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto. Nessuna statuizione è resa sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

(Omissis)

